

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 dicembre 2016, n. 142 **Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco di Trani (BT). Rilascio di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, co. 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i. per una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale denominata "CONTROVENTO DI OASI 2", da ubicare in Trani (BT) alla Via Curatorio.**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, punto 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che la Regione provvede con determinazione dirigenziale al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b), numero 1.1, il quale prevede che sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio "*tutte le strutture per le quali è richiesta autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo*";.

Con L.R. n. 22 del 9/9/1996, all'art. 1, co. 2 sono stati adottati i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze, istituendo all'uopo l'Albo regionale degli Enti ausiliari che operano senza fini di lucro per la realizzazione di programmi preventivi,

terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti, ed agli artt. 3, 4 e 5 sono stati indicati i requisiti soggettivi, strutturali e funzionali per l'iscrizione al predetto Albo.

Lo Schema di Atto d'intesa Stato-Regioni del 5/8/1999 – *“Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”* stabilisce, all'art. 2, che gli enti e le associazioni che erogano servizi relativi alle attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, sia a valenza sociosanitaria che socioassistenziale, *“devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza”* e che *“l'autorizzazione determina l'iscrizione dei nominati servizi nell'apposito albo delle regioni e delle province autonome sul cui territorio operano le strutture o i servizi afferenti all'ente o associazione.”*.

Il medesimo art. 2 dispone altresì che *“le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente provvedimento e delle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1.”*.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 *“Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”*, alla Sezione D.04 *“Strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti”* stabilisce che *“I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dall'Atto d'intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, in riferimento al modello di cui al Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994, recepito dalla L.R. 9.9.1996 n. 22, così come integrato e modificato dall'atto d'intesa Stato-Regioni del 5.8.1999, per le parti compatibili con la legge regionale 6.9.1999 n. 27 e successive modificazioni.”*.

Successivamente, l'art. 6, co. 1 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 ha disposto che *“(...) le strutture (...) iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 (Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze), già in esercizio, possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell'intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999”*.

Non essendo ancora stato adottato il suddetto regolamento regionale relativo ai requisiti strutturali, funzionali e tecnologici dei servizi per le dipendenze patologiche, allo stato i requisiti sono quelli previsti dalla L.R. n. 22/1996 per l'iscrizione all'Albo regionale degli Enti ausiliari.

Con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 21/04/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., *“parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Trani (BT) in relazione all'istanza della “Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco” di autorizzazione alla realizzazione di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale, da ubicare in Trani (BT) in Contrada Curatorio, con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità di cui n. 3 riservati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori (...)”*.

Con *“ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE di struttura residenziale educativo-assistenziale per tossicodipendenti, in via del Curatorio a Trani – BT, denominata “Controvento”, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 1.2.3, della L.R. n. 8 del 28.5.2004.”* prot. n. 19726 del 20/05/2016, il Sindaco del Comune di Trani ha autorizzato la realizzazione della suddetta struttura *“con una ricettività massima di n.24 (ventiquattro) unità, di cui n.3 (tre) riservate ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori, come da Parere favorevole di verifica di compatibilità suddetto.”*.

Con istanza trasmessa il 09/06/2016, redatta su Modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004, il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco" di Trani ha chiesto alla Sezione PAOSA, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della predetta struttura, dichiarando, tra l'altro, il possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 – Sez. D04 ed allegandovi:

“

- 1) *Autorizzazione edilizia DD UTC n. 79 del 27/2/2012.*
- 2) *Dichiarazione Agibilità UTC del 31/5/2016.*
- 3) *Dichiarazione prevenzione incendi UTC del 23/11/2015.*
- 4) *Verifica di compatibilità DD Regione n. 93 del 21/4/2016.*
- 5) *Atto Sindacale di autorizzazione alla realizzazione del 20/5/2016.”.*

Pertanto la Sezione PAOSA, con nota prot. n. AOO_151/6825 del 05/07/2016, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL BT, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004, "ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 – Sez. D04 per una struttura educativo-assistenziale per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità, di cui n. 3 (tre) riservate ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori.”.

Con nota prot. n. 46007 del 28/07/2016 trasmessa a mezzo PEC alla Sezione PAOSA e, per conoscenza, al legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco", ad oggetto "RISCONTRO VS NOTA n. AOO_151/6825 DEL 5.7.2016 – VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE PER TOSSICODIPENDENTI IN TRANI", il Direttore F.F. del Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL BT ha dichiarato che:

“

- *in data 20.7.2016, alle ore 11,30 circa io sottoscritto effettuavo sopralluogo presso la citata struttura educativo-assistenziale per tossicodipendenti;*
- *nel corso dell'ispezione verificavo il rispetto dei requisiti minimi funzionali evidenziati dal progetto terapeutico, dal regolamento interno della comunità, i modelli di rilevazione dei dati inerenti gli interventi specifici dell'ente e la cartella personale dell'utente (...).”.*

Con nota prot. n. 060023/16 del 18/10/2016 trasmessa a questa Sezione e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BT, all'Ufficio Igiene di Trani ed al legale rappresentante dell'Ente gestore, ad oggetto "COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO CONTRADA CURATOIO – TRANI – PARERE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE PER TOSSICODIPENDENTI", il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della AS BT:

- ha espresso "GIUDIZIO FAVOREVOLE" per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio alla "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco" di Trani, il cui legale rappresentante è Losapio Gianpietro, per la comunità terapeutica residenziale per tossicodipendenti sita in Contrada Curatorio - Trani, con ricettività di n. 24 posti letto (di cui 3 riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 1 riservato a soggetti minori), "fatte salve le prescrizioni in calce alla presente";
- ha precisato che il Responsabile sanitario della Struttura, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 08/2004 e s.m.i., è la Dr.ssa Brattoli Lucia nata ad Andria il 17.07.1976, laureata in Psicologia all'Università La Sapienza

di Roma il 22/02/2002 e specializzata in Psicoterapia Strategica Integrata alla SCUPSIS (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata "Seraphicum") di Roma il 12.09.2009, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia;

– ha rappresentato e prescritto quanto segue:

"La Struttura di recentissima costruzione, di proprietà del Comune di Trani è stata data in uso alla SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO ed è ubicata in una zona nella quale insistono diversi Capannoni di attività industriali/artigianali, alcuni dei quali dismessi, molti di essi con coperture in presunto cemento amianto in evidente stato di degrado.

Adiacente alla Struttura di cui al presente parere, nello stesso sito, insiste un Capannone, dismesso, sempre di proprietà comunale con copertura in cemento-amianto, in evidente stato di degrado per il quale sono stati, di recente, eseguiti piccoli lavori di bonifica come da certificazione esibita dal Legale Rappresentante della Comunità OASI 2.

Poiché tale situazione potrebbe arrecare danni alla salute degli ospiti nonché degli operatori, nelle more della bonifica del sito, si prescrive il Monitoraggio ambientale ai sensi del D.M. 06.09.1994 e s.m.i. nonché una particolare attenzione nella valutazione del rischio ai sensi del D.lvo 81/2008.

Con atto separato, questo Ufficio trasmetterà al Sindaco del Comune di Trani dettagliata relazione di servizio relativa allo stato dei luoghi unitamente a reperto fotografico.

Si fa obbligo al Legale Rappresentante di comunicare a questo Ufficio e al competente S.P.E.S.A.L. di questa ASL quanto prescritto.

Si invita, inoltre, il legale Rappresentante, all'apertura del Centro di voler trasmettere la copia aggiornata del personale.

Si allega alla presente copia della planimetria, vistata da questo ufficio che dovrà essere allegata all'atto autorizzativo."

Con nota prot. n. 060482/16 del 18/10/2016 ad oggetto "CONTRADA CURATORIO TRANI – SEGNALAZIONE PRESENZA COPERTURE CON LASTRE IN AMIANTO", trasmessa al Sindaco del Comune di Trani e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BT, a questa Sezione, allo S.P.E.S.A.L., all'Ufficio Igiene di Trani ed al legale rappresentante dell'Ente gestore, il Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:

"In data odierna personale di questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nel corso della verifica per il rilascio del parere propedeutico all'Autorizzazione all'esercizio per una Comunità per tossicodipendenti, ha accertato che la struttura che ospiterà tale Comunità insiste all'interno di un sito di proprietà comunale adiacente ad un capannone dismesso coperto da lastre contenente amianto.

La Società Cooperativa OASI 2 San Francesco, utilizzatrice del sito, ha commissionato ad una ditta privata la verifica di tale copertura nonché una parziale modifica del sito così come si evince dalla documentazione esibita nel corso delle verifiche.

Poiché a vista la copertura appare in non perfetto stato di conservazione e che pertanto potrebbe cedere fibre di amianto, dannose per la salute pubblica, questo Ufficio ha rilasciato parere favorevole condizionato al monitoraggio dell'area così come previsto dalla vigente normativa (D.M. Sanità 06.09.1994).

Come si evince dal reperto fotografico, allegato alla presente, la Struttura Sanitaria – Comunità per tossicodipendenti è stata realizzata in una zona in cui insistono diversi capannoni industriali, alcuni dismessi, quasi tutti con coperture in presunto cemento amianto.

Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, si invita codesta spettabile Amministrazione Comunale a voler attivare tutte le procedure finalizzate all'accertamento della reale presenza di Amianto e alla eventuale successiva bonifica dell'area interessata. (...)"

Con nota prot. n. C554/16 del 28/10/2016 trasmessa al SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e, per conoscenza, allo SPESAL, al Sindaco del Comune di Trani ed a questa Sezione, il Presidente della "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco" di Trani ha comunicato:

"

- *che in data 30/09/2016 veniva effettuato, presso la struttura in oggetto, il Monitoraggio Ambientale ai sensi del DM 6/9/1994 e s.m.i., dalla ditta Viso Edil Ecologia SRL di Castellana Grotte, i cui risultati, comprensivi di campionamento ambientale, si allegano in copia. Si riporta estratto delle conclusioni della "Relazione tecnica di valutazione rischio amianto": "...si consente di escludere (...) il rischio di inquinamento ambientale da amianto..."*
- *che, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08, il sottoscritto, in qualità di datore di lavoro, per quanto riscontrato nella suddetta Relazione Tecnica, provvederà all'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi entro 30 giorni dall'effettivo insediamento della comunità nella struttura in oggetto; inoltre, di quanto sopra, il sottoscritto ha già dato comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.(...)",*

allegandovi la nota della Società Viso Edil Ecologia S.r.l. del 13/10/2016 trasmessa alla "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco" di Trani, ad oggetto "Intervento di messa in sicurezza mediante bonifica di porzioni di lastre ondulate in cemento amianto e successivo campionamento ambientale, effettuato c/o il capannone a botte in disuso adiacente al Vs. immobile di proprietà comunale sito in Trani (BT) alla Via Curatoio s.n. – TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI.", con allegati:

- *copia del "RAPPORTO DI PROVA n° 680/Viso Edil Ecologia/100448/162 del 04/10/2016 redatto dal Dott. Daniele Serafini, responsabile del Laboratorio chimico "Ambientale s.r.l.", relativo al "Campionamento ambientale effettuato il giorno 30/09/2016, per la determinazione delle fibre di amianto aerodisperse, con metodica SEM c/o il capannone a botte in disuso con copertura con lastre in cemento amianto, sito in Trani (BT) alla Via Curatoio, sn. Postazione di monitoraggio: fissa.";*
- *"copia conforme all'originale della 4° copia del formulario di avvenuto conferimento dei manufatti cementizi c/o il centro di stoccaggio provvisorio RECUPERI PUGLIESI S.r.l. del giorno 30/09/2016";*
- *"copia conforme all'originale della 4° copia del formulario di avvenuto conferimento dei D.P.I. c/o l'impianto di stoccaggio provvisorio summenzionato del giorno 30/09/2016";*
- *"copia della dichiarazione di disponibilità alla ricezione di materiali contenenti amianto redatta dalla Ditta Recuperi Pugliesi S.r.l.";*
- *"rilievi fotografici realizzati durante fine/lavori di messa in sicurezza";- "RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO (D. LGS. 81/2008)" della Società Viso Edil Ecologia S.r.l..*

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato:

- quanto prescritto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT nella sopracitata nota prot. n. 060023/16 del 18/10/2016;
- che la predetta relazione della "Viso Edil Ecologia S.r.l." riporta le "CONCLUSIONI" che seguono: "Dalla valutazione eseguita si evince che la copertura di cemento amianto è esposta ad agenti atmosferici e cioè ad escursioni termiche che non determinano la dilatazione ed il riassetamento; inoltre non è oggetto di contatto, abrasioni o vibrazioni, per cui è estremamente improbabile che esista un apprezzabile pericolo

di rilascio di fibre a meno di azioni dirette all'abrasione o alla rottura (atti di vandalismo, fori, rimozioni e riparazioni).

Dall'esame delle verifiche mediante ispezione visiva e dalle misure della concentrazione di fibre di amianto aereodisperse (monitoraggio ambientale) si consente di escludere, nelle condizioni riscontrate durante l'indagine, il rischio di inquinamento ambientale da amianto, in quanto gli esiti di questa indagine hanno mostrato livelli decisamente contenuti, ben al di sotto dei valori limite indicati dal DM 6/9/94. Pertanto, lo stato di conservazione delle coperture risulta essere "Discreto" e un intervento sulle lastre può essere rimandato o, in alternativa, si può procedere a un incapsulamento con vernici appropriate. Inoltre si consiglia di non accedere all'interno del capannone e delimitare l'area con appositi divieti di accesso.";

si propone, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.:

- di rilasciare alla "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco" di Trani, il cui legale rappresentante è Losapio Gianpietro, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità di cui n. 3 riservati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori, da ubicare in Trani (BT) in Contrada Curatorio ed il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Brattoli Lucia, nata ad Andria il 17.07.1976, laureata in Psicologia all'Università La Sapienza di Roma il 22/02/2002 e specializzata in Psicoterapia Strategica Integrata alla SCUPSIS (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata "Seraphicum") di Roma il 12.09.2009, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia, con le seguenti prescrizioni:
 - entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva attivazione della Comunità per tossicodipendenti in oggetto il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco" dovrà aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e trasmettere lo stesso al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, per le valutazioni di propria competenza;
 - con l'ausilio di società autorizzate e specializzate il Comune di Trani o, per esso, il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco", dovrà predisporre ed attuare, alla data di attivazione della struttura, la messa in sicurezza dell'immobile adiacente, sempre di proprietà comunale e con copertura in cemento-amianto, ai sensi della D.G.R. n. 908 del 06/05/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 10 del 02/02/2016 "*Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA). Approvazione.*";
 - con l'ausilio di società autorizzate e specializzate il Comune di Trani, o per esso, il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa, dovrà effettuare un continuo monitoraggio ambientale dell'area interessata ai sensi del D.M. 06.09.1994, comunicando tempestivamente alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT eventuali variazioni del livello di rischio di inquinamento ambientale da amianto;
 - come prescritto dal Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con la citata nota prot. n. 060482/16 del 18/10/2016, il Comune di Trani o, in sua vece, l'Ente gestore, dovrà attivare i lavori di rimozione della copertura di amianto e di bonifica del sito;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'adempimento relativo all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi allo scadere del predetto termine, comunicandone

l'esito alla scrivente Sezione;

- di incaricare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'adempimento da parte del Comune di Trani o dell'Ente gestore dei lavori di rimozione della copertura di amianto e di bonifica del sito, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare alla "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco" di Trani, il cui legale rappresentante è Losapio Gianpietro, l'autorizzazione all'esercizio di una struttura per tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa residenziale con una ricettività massima di n. 24 (ventiquattro) unità di cui n. 3 riservati ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e n. 1 (una) riservata a soggetti minori, da ubicare in Trani (BT) in Contrada Curatorio ed il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Brattoli Lucia, nata ad Andria il 17.07.1976, laureata in Psicologia all'Università La Sapienza di Roma il 22/02/2002 e specializzata in Psicoterapia Strategica Integrata alla SCUPSIS (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata "Seraphicum") di Roma il 12.09.2009, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia, con le seguenti prescrizioni:
 - entro 30 (trenta) giorni dall'effettiva attivazione della Comunità per tossicodipendenti in oggetto il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco" dovrà

aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. 81/2008 e trasmettere lo stesso al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, per le valutazioni di propria competenza;

- con l'ausilio di società autorizzate e specializzate il Comune di Trani o, per esso, il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco", dovrà predisporre ed attuare, alla data di attivazione della struttura, la messa in sicurezza dell'immobile adiacente, sempre di proprietà comunale e con copertura in cemento-amianto, ai sensi della D.G.R. n. 908 del 06/05/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 10 del 02/02/2016 "*Piano regionale definitivo di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia (PRA). Approvazione.*";
- con l'ausilio di società autorizzate e specializzate il Comune di Trani, o per esso, il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa, dovrà effettuare un continuo monitoraggio ambientale dell'area interessata ai sensi del D.M. 06.09.1994, comunicando tempestivamente alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT eventuali variazioni del livello di rischio di inquinamento ambientale da amianto;
- come prescritto dal Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT con la citata nota prot. n. 060482/16 del 18/10/2016, il Comune di Trani o, in sua vece, l'Ente gestore, dovrà immediatamente attivare i lavori di rimozione della copertura di amianto e di bonifica del sito;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'adempimento relativo all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi allo scadere del predetto termine, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione;
- di incaricare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare l'adempimento da parte del Comune di Trani o dell'Ente gestore dei lavori di rimozione della copertura di amianto e di bonifica del sito, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Comunità OASI 2 S. Francesco, Via Pedaggio S. Chiara n. 57 bis, Trani (BT);
 - al Direttore Generale ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Trani.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Psichiatria Dipendenze Patologiche della Regione Puglia;

- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso